



## L'ABC DELL'INVESTITORE SOSTENIBILE

**Accordo di Parigi** - È un trattato internazionale sottoscritto da 195 Stati nell'ambito della COP21, la ventunesima sessione annuale della Conferenza delle Parti della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (*United Nations Framework Convention on Climate Change* - UNFCCC), svoltasi a Parigi nel dicembre 2015. Gli Stati firmatari si sono impegnati a contenere l'aumento delle temperature globali al di sotto dei 2°C rispetto ai livelli preindustriali e di fare il possibile per limitarne l'aumento a 1,5°C.

**Cambiamento climatico** - L'espressione si riferisce all'aumento delle temperature globali dovuto all'immissione e all'aumento della concentrazione di anidride carbonica e altri gas serra nell'atmosfera da parte dell'uomo. Gli effetti dei cambiamenti climatici vengono valutati attraverso la costruzione di scenari su come il clima potrebbe evolvere in futuro. I diversi scenari climatici si basano sulla combinazione di due serie di fattori: da un lato, le possibili evoluzioni di alcune variabili economiche e sociali (popolazione, il prodotto pro-capite e la sua distribuzione, il grado di urbanizzazione e il grado di istruzione), dall'altro, l'evoluzione della domanda di energia, e quindi delle emissioni di gas serra, che comporta una certa traiettoria in termini di concentrazione dei gas nell'atmosfera. A quest'ultima viene associata l'intensità del cambiamento climatico previsto per la fine del secolo rispetto al periodo preindustriale.

**COP26** - La COP (Conference of the Parties) è la conferenza annuale organizzata dai paesi che hanno ratificato la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) frutto degli Accordi di Rio de Janeiro del 1992. La COP si è riunita ogni anno dal 1992, con l'eccezione del 2020, a causa della pandemia; fra le più rilevanti si segnala la COP3 di Kyoto del 1997 e la COP21 di Parigi del 2015.

**Decarbonizzazione del sistema economico** - Processo volto a ridurre la quantità di gas serra nell'atmosfera attraverso due obiettivi intermedi: (a) una minore intensità energetica, cioè di energia necessaria per produrre un'unità di prodotto; (b) un calo dell'intensità carbonica, ovvero della quantità di gas serra emessa per ciascuna unità di energia utilizzata. Il raggiungimento del primo obiettivo richiede misure per *l'efficienza energetica*; il raggiungimento del secondo si basa sull'adozione di tecnologie che diminuiscano l'impronta carbonica degli usi energetici, come ad esempio la generazione elettrica con fonti rinnovabili.

**Disclosure** - Generalmente, il termine *disclosure* o trasparenza si riferisce a pratiche di corretta e completa comunicazione da parte delle società a favore degli attori interni ed esterni alla società.

**Dichiarazione non finanziaria (DNF)** - È il documento che le società redigono per fornire informazioni circa le ricadute dell'attività aziendale in termini di sostenibilità, agli azionisti, ai consumatori, ai dipendenti, ai partner commerciali e, in generale, alla collettività. La normativa in materia di **rendicontazione delle informazioni non finanziarie** (d.lgs. 254/2016 di recepimento della direttiva 2014/95/UE), ha infatti introdotto l'obbligo per "talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni" di rendere pubbliche le informazioni riguardanti le politiche adottate e i risultati ottenuti in materia ambientale e sociale nonché le informazioni sul personale e sulla diversità. La direttiva è in fase di revisione: il 21 Aprile 2021, la Commissione Europea ha pubblicato una proposta di **Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)**, che amplia il perimetro delle imprese soggette ai requisiti di dichiarazione non finanziaria a tutte le imprese quotate sui mercati regolamentari.

**Economia circolare** - è un modello di produzione e consumo che prevede il riutilizzo, il ricondizionamento e il riciclo dei materiali e dei prodotti esistenti. L'obiettivo è quello di estendere il loro ciclo di vita e, quindi, contribuire a ridurre gli scarti inutilizzabili al minimo. Una volta che il prodotto ha terminato la sua funzione, i materiali di cui è composto vengono infatti reintrodotti, laddove possibile, nel ciclo economico. Si possono così riutilizzare all'interno del ciclo produttivo generando ulteriore valore. L'economia circolare



è quindi un sistema che si contrappone al tradizionale modello economico lineare, in cui i prodotti hanno un ciclo di vita al termine del quale diventano rifiuti da smaltire (quindi beni con un valore economico negativo).

**Greenwashing** - Con questo termine si indica una strategia di comunicazione o di marketing di aziende, istituzioni o organizzazioni che presentano come ecosostenibili attività prodotte che invece non lo sono. Con il *greenwashing* le imprese cercano, in modo ingannevole, di aumentare le proprie vendite sfruttando la crescente sensibilità dei consumatori sulla sostenibilità ambientale.

**Network for Greening the Financial System (NGFS)** - rete globale di banche centrali e autorità di supervisione che promuove la condivisione di esperienze e delle migliori pratiche sulla gestione dei rischi ambientali, in particolare, quelli climatici, nel settore finanziario. L'NGFS, cui aderisce anche la Banca d'Italia, ha pubblicato una serie di rapporti e analisi tra cui guide per le autorità di vigilanza e per gli investimenti sostenibili. Soprattutto, l'NGFS ha prodotto un insieme di scenari climatici standard che possono aiutare le banche centrali e le autorità di supervisione a definire esercizi di stress test climatici basati su riferimenti confrontabili.

**Neutralità climatica** - L'espressione fa riferimento al raggiungimento di un equilibrio tra le emissioni di gas serra e quelle assorbite dagli ecosistemi. L'Unione Europea, ad esempio, si è impegnata ad essere un continente a emissioni nette zero ("net-zero") entro il 2050. Questo impegno comporta una riduzione del 55 per cento delle emissioni di gas serra entro il 2030 rispetto ai valori del 1990.

**Obbligazioni verdi: principi dell'International Capital Market Association (ICMA)** - Al momento sono lo standard più usato per emettere "obbligazioni verdi". Le regole impongono agli emittenti i) di comunicare chiaramente i progetti a cui sono destinati i fondi raccolti; ii) di indicare i benefici per l'ambiente dei progetti e i metodi utilizzati per classificare i progetti nelle categorie di Progetti Verdi individuate dalle linee guida; iii) di gestire le somme raccolte per i progetti verdi separatamente dalle altre; iv) di preparare e rendere disponibili informazioni aggiornate nel tempo sull'utilizzo dei fondi. Inoltre, l'ICMA raccomanda all'emittente di spiegare in appositi documenti la conformità del green bond alle linee guida e la nomina di revisori esterni per certificare la conformità all'atto dell'emissione e per verificare che i fondi raccolti siano effettivamente utilizzati durante la vita del progetto per gli scopi previsti inizialmente.

**Obbligazioni verdi: standard della Climate Bonds Initiative (CBI)** - Sono standard che integrano i principi dell'ICMA offrendo una guida più approfondita sull'uso dei fondi e opportunità di certificazione. Gli standard CBI sono stati elaborati soprattutto per gli investimenti che supportano la transizione verso un'economia a bassa emissione di anidride carbonica e resiliente ai cambiamenti climatici.

**Obbligazioni verdi: standard dell'Unione Europea per le obbligazioni verdi** - Nel corso del 2021 questi standard diventeranno lo schema da seguire per gli emittenti (anche extra-UE) che desiderano utilizzare la denominazione di "European Green Bonds" o "EuGBs". A questo [link](#) la proposta di Regolamento presentata a luglio 2021. Gli standard della EU per le obbligazioni verdi sono simili ai principi definiti dall'ICMA ma contengono qualche indicazione più specifica. In particolare, i fondi raccolti con le obbligazioni dovrebbero essere coerenti con la tassonomia della UE, i progetti verdi devono rispettare il requisito di non "arrecare danni significativi" ("do not significant harm") ad altri obiettivi ambientali, la certificazione deve essere fornita da imprese incluse in una lista gestita dall'European Securities and Markets Authority (ESMA).

**Piano d'Azione della Commissione Europea sulla finanza sostenibile** - Pubblicato nel marzo 2018, il Piano illustra le misure che la Commissione intende adottare per orientare il mercato dei capitali verso un modello di sviluppo sostenibile, inclusivo e in linea con gli impegni assunti nell'ambito dell'Accordo di Parigi



sul clima. Le misure introdotte sono finalizzate a una gestione più efficace dei rischi finanziari che derivano dal cambiamento climatico, dal consumo di risorse, dal degrado ambientale e dalle disuguaglianze sociali, a migliorare la trasparenza e promuovere un approccio di più lungo periodo delle attività economico-finanziarie.

**Trasparenza sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari** - A marzo del 2021 sono diventati operativi i primi obblighi del Regolamento europeo, introdotto a novembre 2019, relativo all' "informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari" (*Sustainable Finance Disclosure Regulation 2019/2088 – SFDR*).

Il regolamento stabilisce per diverse categorie di operatori finanziari e per i consulenti, l'obbligo di comunicare le informazioni relative al modo in cui considerano i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG): (i) **nei processi** che seguono per prendere le decisioni d'investimento e (ii) **in tutti i prodotti finanziari** venduti nell'Unione Europea.

In particolare, ciascun soggetto finanziario deve comunicare sul sito web le modalità con cui integra i rischi di sostenibilità nei **processi decisionali** e quelle con cui individua, analizza e si impegna a ridurre gli impatti negativi sui fattori di sostenibilità delle proprie politiche d'investimento.

Per tutti i **prodotti finanziari**, gli operatori sono obbligati a divulgare informazioni sul modo in cui i rischi di sostenibilità sono presi in considerazione nelle decisioni d'investimento e su quali conseguenze potrebbero avere sui rendimenti. Queste informazioni devono essere inserite nell'informativa precontrattuale.

Inoltre, il regolamento introduce l'obbligo per gli operatori finanziari di fornire informazioni più dettagliate sui prodotti offerti definiti "sostenibili". Più specificamente, per i "**prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali**", cioè prodotti che nel processo d'investimento utilizzano dei criteri di sostenibilità per esempio se applicano una strategia di esclusione o di best-in-class (cfr "**le possibili strategie per investire in modo sostenibile**"), gli operatori devono spiegare come i prodotti rispettano le caratteristiche di sostenibilità. Per i "**prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili**", gli operatori devono comunicare il modo in cui raggiungono gli obiettivi d'investimento sostenibile. Queste informazioni devono essere rese disponibili sul sito web, nell'informativa precontrattuale e nella rendicontazione periodica.

**Sviluppo sostenibile:** modello di sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri.

